

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDE

Como, agosto 2025

Circolare Mensile in materia di lavoro e previdenza

1. Le novità del mese

Luglio e agosto in pillole pag 2

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Istruzioni INPS per le misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi pag 9

Il nuovo modello OT23 per l'anno 2026 pag 12

I contributi volontari 2025 per i lavoratori agricoli pag 15

Le domande di decontribuzione per i neo iscritti alle Gestioni artigiani
e commercianti pag 17

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di luglio e agosto in pillole pag 19

Il tema del mese: la retribuzione contrattuale dei dirigenti del settore
commercio pag 22

Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenziario di settembre 2025 pag 24

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Modalità attuative per gli incentivi all'autoimprenditorialità del DL "Coesione" pag 27

LUGLIO E AGOSTO IN PILLOLE

INPS - NUOVA PROCEDURA PER LE DOMANDE DI PRESTAZIONE UNIVERSALE

Con il messaggio 8.7.2025 n. 2193, l'INPS ha reso noto che il servizio per la presentazione delle domande per la prestazione universale ex art. 34 del DLgs. 29/2024 è stato aggiornato, prevedendo ora:

- una nuova versione semplificata del questionario "bisogno assistenziale gravissimo";
- una nuova funzionalità di allegazione della documentazione a supporto della domanda ai fini della rendicontazione della spesa.

L'Istituto ricorda che è necessario rendere disponibile la documentazione utile per la rendicontazione entro 30 giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda per il pagamento degli arretrati (ovvero dei mesi che intercorrono tra la presentazione della domanda e la data di accoglimento) e secondo il seguente calendario ai fini del mantenimento del riconoscimento della quota integrativa:

- 10 luglio, per il trimestre aprile/giugno;
- 10 ottobre, per il trimestre luglio/settembre;
- 10 gennaio, per trimestre ottobre/dicembre;
- 10 aprile, per il trimestre gennaio/marzo.

INL - INTERDIZIONE DAL LAVORO ANTE E POST PARTUM

Con la nota 8.7.2025 n. 5944, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti ai propri uffici per uniformare la loro attività nelle fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti volti all'emanazione dei provvedimenti di interdizione dal lavoro ante partum e post partum delle lavoratrici madri.

Con l'occasione è stato chiarito che l'istanza di interdizione è proponibile sia dal datore di lavoro sia dalla lavoratrice (il datore potrà indicare gli eventuali lavori faticosi, pericolosi e insalubri anche mediante la trasmissione dello stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere di cui all'art. 11 del DLgs. 151/2001).

Ricevuta la documentazione, gli uffici dovranno verificare che ricorrano le condizioni legittimanti l'interdizione dal lavoro.

Con la nota si forniscono precisazioni sul divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, sulla decorrenza del termine di 7 giorni per l'adozione del provvedimento di interdizione, sulla comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e su alcuni casi specifici, come i lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro di cui alla lett. G) dell'Allegato A del DLgs. 151/2001.

INL - ATTIVITÀ NEI LOCALI SOTTERRANEI O SEMI-SOTTERRANEI

Con nota 8.7.2025 n. 5945, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che le comunicazioni per l'uso in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei possono comportare verifiche ispettive, con eventuali conseguenze di natura penale. Con l'occasione l'INL ha fornito nuove indicazioni operative rispetto alla novità introdotta all'art. 65 del DLgs. 81/2008 per mezzo della L. 203/2024. La disposizione novellata prevede, infatti, che il datore di lavoro, previa comunicazione trasmessa mediante posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'INL, possa utilizzare locali sotterranei o semi-sotterranei da destinare a lavorazioni che non diano luogo a emissioni di agenti nocivi. Questo adempimento comunicativo, tuttavia, non deve essere sottovalutato e considerato una mera formalità, posto che, nell'ipotesi in cui non risulti veritiero quanto

comunicato, possono determinarsi gravi conseguenze, sia in capo al datore di lavoro sia a carico dei professionisti che rilasciano le asseverazioni.

INL - PRECISAZIONI IN MATERIA DI LAVORO INTERMITTENTE

Con la nota 10.7.2025 n. 1180, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che l'abrogazione del RD 2657/23 per effetto della L. 56/2025 non comporta conseguenze sul lavoro intermittente.

Pertanto, fino all'emanazione di un nuovo decreto ministeriale, è possibile fare ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 81/2015, per le attività indicate nella tabella allegata al RD 2657/1923 alla quale il DM 23.10.2004 fa espresso rinvio, se mancano la disciplina da parte del contratto collettivo applicato al rapporto e i requisiti anagrafici del lavoratore da assumere.

Infatti, ai fini della stipula di un contratto di lavoro intermittente, devono sussistere alternativamente le condizioni oggettive o quelle soggettive.

INAIL - NUOVO MODELLO OT23

Con la nota 3.7.2025, l'INAIL ha fornito le istruzioni per la compilazione del modello OT23 (domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione) per l'anno 2026, riferito agli interventi effettuati durante il 2025, ai sensi dell'art. 23 del DM 27.2.2019.

Il modello può essere presentato dalle aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, al fine di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

Il modello OT23 si articola in sei sezioni:

- SEZIONE A, prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
- SEZIONE B, prevenzione del rischio stradale;
- SEZIONE C, prevenzione delle malattie professionali;
- SEZIONE D, formazione, addestramento, informazione;
- SEZIONE E, gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
- SEZIONE F, gestione delle emergenze e DPI.

Per accedere al beneficio, l'azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

La riduzione è:

- fissa nei primi 2 anni dalla data di inizio attività della PAT (8%);
- variabile in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT dopo il primo biennio di attività della PAT (dal 28% al 5%).

INPS - CONTRIBUTI VOLONTARI 2025 PER I LAVORATORI AGRICOLI

Con la circ. 14.7.2025 n. 110, l'INPS ha illustrato le modalità di calcolo, per l'anno 2025, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla Gestione di appartenenza dei proscrittori volontari.

In particolare, l'Istituto ha reso noto che:

- per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria, l'aliquota da applicare è pari al 30,30%;
- per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, distinti in 4 classi di reddito settimanale, l'importo minimo dei contributi volontari è pari a 67,27 euro settimanali, in caso di autorizzazione alla contribuzione volontaria accordata prima del 31.12.95, ovvero a 79,65 euro settimanali, in caso di autorizzazione successiva a tale data;

- i contributi integrativi volontari per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato sono commisurati all'imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l'aliquota IVS vigente nel settore che, per l'anno 2025, per il FPLD è pari al 30,30%.

INAIL - ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO AL NUOVO MODELLO OT23

Con la nota del 18.7.2025, l'INAIL ha reso noto di aver aggiornato il modello OT23 2026 correggendo due refusi presenti nel modello allegato alla nota del 3.7.2025.

In particolare, nella nuova versione del modello OT23 sono stati aggiornati i seguenti interventi:

- Intervento D-3, dove era stato erroneamente riportato il testo delle note e della documentazione probante relative all'intervento D-4 del modello OT23 2025 (sostanze reprotossiche);
- Intervento E-3, dove è stato corretto il testo delle note (che riportava la data 28.2.2025).

Con l'occasione, l'Istituto assicurativo ha ribadito la data entro la quale presentare il modello per l'anno 2026, ovverosia il 2.3.2026 (il 28.2.2026 cade di sabato).

MINISTERO DEL LAVORO - DECRETO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO QUADRO PER LE EMERGENZE CLIMATICHE

Con il DM 9.7.2025 n. 95, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, è stato recepito il protocollo quadro siglato in data 2.7.2025 con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di prevedere l'adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

Il protocollo ha lo scopo di costituire, attraverso una cornice di buone prassi, la base dalla quale partire per futuri accordi a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la prevenzione e la tutela dei lavoratori durante le emergenze climatiche.

Tra le varie, nel protocollo viene suggerita la possibilità di prevedere, per le imprese aderenti ai futuri accordi attuativi, criteri di premialità, che potranno essere riconosciuti dall'INAIL in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza.

Inoltre, vengono individuate alcune misure di supporto al protocollo, definite in base ad auspicati interventi ministeriali.

In sintesi, oltre a misure in materia di ammortizzatori sociali, vengono suggerite rimodulazioni dell'orario di lavoro, che non dovranno essere condizionate da possibili provvedimenti, nonché la possibilità di riconoscere limiti alla responsabilità delle imprese per eventuali danni derivanti da ritardo nella consegna dei lavori.

INPS - DOMANDE *BONUS* NUOVE NASCITE

Con il messaggio 24.7.2025 n. 2345, l'INPS ha comunicato che il termine per presentare le domande finalizzate a ottenere il c.d. "*bonus* nuovi nati" ex art. 1 co. 206 della L. 207/2024 è ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell'evento.

Con l'occasione, si precisa che per gli eventi verificatisi dall'1.1.2025 al 24.5.2025, per i quali non è stata presentata la domanda entro il termine di 60 giorni, gli interessati possono presentare la domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (quindi entro il 22.9.2025).

Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:

- portale *web* dell'Istituto utilizzando la propria identità digitale;
- utilizzando la relativa funzione disponibile nell'*app* INPS mobile;
- tramite Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

INPS - SOSPENSIONE TERMINI DELLE NOTE DI RETTIFICA E DIFFIDE DI ADEMPIMENTO

Con il messaggio 25.7.2025 n. 2359, l'INPS ha reso noto che sarà sospesa per tutto il mese di agosto 2025 (1.8.2025 - 31.8.2025):

- la notifica delle "Note di rettifica";
- l'attività di verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 1 co. 1175 della L. 296/2006, effettuata tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.);
- la notifica delle "Diffide di adempimento" nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione;
- la notifica dei verbali ispettivi verso tutti i soggetti destinatari e degli atti di recupero scaturiti dalla vigilanza documentale (resta fermo l'obbligo di notifica nei casi in cui questa sia necessaria a escludere il pregiudizio dei crediti dell'Istituto).

Sono sospesi fino al 31.8.2025 anche:

- l'emissione degli avvisi di addebito (AVA) di cui all'art. 30 del DL 78/2010, che dovrà essere contemporanea con i termini di prescrizione del credito (per favorire eventuali richieste di regolarizzazione del contribuente è prevista la possibilità di procedere al trasferimento dei crediti contributivi all'Agente della Riscossione);
- le attività di notifica degli atti di accertamento della violazione di cui all'art. 2 co. 1-bis del DL 463/1983 e delle ordinanze/ingiunzione (tenuto conto dei termini di prescrizione).

INL - AMBITO APPLICATIVO DELLA PATENTE A PUNTI

Con le FAQ del 25.7.2025, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della patente a crediti ex art. 27 del DLgs. 81/2008, ribadendo che l'obbligo di possesso della patente è direttamente collegato all'operare concreto all'interno di un ambiente qualificato come cantiere.

Viene chiarito che l'obbligo di patente è confermato:

- a carico di un'azienda committente che, per attività operative sugli impianti tecnologici, deve fare accedere proprio personale dipendente addetto alla manutenzione all'interno di un cantiere per la costruzione di uno stabilimento;
- per una micro impresa che applica il CCNL metalmeccanico e che si occupa principalmente di fornitura e posa in opera di UPS (Gruppi statici di continuità) con la susseguente manutenzione degli stessi. L'obbligo scatta nel momento in cui l'impresa fornisce e installa una propria apparecchiatura presso un cantiere (se i lavori in questione sono effettuati in luoghi non rientranti nella definizione di cantiere, l'obbligo di patente non sussiste);
- per un'azienda o lavoratore autonomo che si occupa della riparazione di macchinari utilizzati in edilizia, operando il servizio di riparazione direttamente all'interno del cantiere edile e alle aziende di pulizia che svolgono servizi di pulizia in appalto o subappalto nei cantieri edili salvo che non operino in luoghi che non sono considerabili cantieri edili.

INPS - RIDUZIONE DEI CONTRIBUTIVA DEL 50% PER NUOVE ISCRIZIONI NEL 2025

Con il messaggio 7.8.2025 n. 2449, l'INPS ha comunicato l'apertura del canale telematico per la presentazione della domanda per la riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi che hanno avviato l'attività e che si sono iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (art. 1 co. 186 della L. 207/2024).

La domanda può essere presentata:

- a partire dall'8.8.2025;
- attraverso il "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", previa autenticazione;
- compilando e trasmettendo il modulo "Riduzione 50% ART-COM 2025".

INPS - CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO

Con il messaggio 7.8.2025 n. 2450, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti a seguito della pubblicazione della sentenza 115/2025, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-*bis* del DLgs. 151/2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Si evidenzia che, per effetto di tale pronuncia, la lavoratrice dipendente che, nell'ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall'iscrizione nei registri dello stato civile (oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento) ha diritto di fruire del congedo di paternità obbligatorio secondo le modalità indicate dal citato art. 27-*bis* e le istruzioni fornite al § 2 della circ. INPS 122/2022.

Poiché gli effetti della pronuncia decorrono dal 24.7.2025, è da tale data che la madre intenzionale, lavoratrice dipendente, si astiene dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio, nel rispetto degli adempimenti richiesti.

INPS - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Con il messaggio 8.8.2025 n. 2458, l'INPS ha fornito ulteriori dettagli sull'erogazione del contributo straordinario aggiuntivo introdotto dall'art. 10-*ter* del DL 92/2025 convertito, a vantaggio dei beneficiari dell'assegno di inclusione (Adi). Richiamando il precedente messaggio 2052/2025, con il quale è stato chiarito che per le domande di rinnovo presentate nel mese di luglio 2025, in caso di esito positivo dell'istruttoria, i primi pagamenti "verranno predisposti per il giorno 14 agosto 2025", l'Istituto previdenziale comunica che, alla medesima data e contestualmente alla prima mensilità di rinnovo, sarà erogato il contributo straordinario aggiuntivo, ove spettante.

Al tempo stesso, viene confermato che, per le domande di rinnovo presentate successivamente al mese di luglio 2025, il contributo straordinario sarà erogato contestualmente alla prima mensilità dell'Adi e, comunque, non oltre il mese di dicembre 2025. Infine, l'istituto precisa che, all'interno del gestionale della prestazione Adi, il contributo straordinario di cui al menzionato art. 10-*ter* sarà identificato con la seguente motivazione: "Contributo straordinario aggiuntivo ai sensi dell'art. 10-*ter* del DL n. 92/2025".

INPS - DOMANDE *BONUS* PSICOLOGO

Con il messaggio 11.8.2025 n. 2460, l'INPS ha reso noto che le domande per richiedere il c.d. "*Bonus* psicologo" potranno essere presentate dal 15.9.2025 al 14.11.2025,

Sul punto, si ricorda che con il DM 10.7.2025 sono state ripartite le risorse relative al c.d. "*bonus* psicologo" per le annualità 2024 e 2025, oltre che a introdurre correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo in questione.

Il *bonus* consiste in un contributo che può essere fruito:

- dalle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;
- per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP).

Il beneficio è riconosciuto:

- una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE non superiore a 50.000 euro,

- per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta ed erogato fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito per ogni beneficiario (variabile in funzione dell'ISEE).

INPS - MISURE URGENTI DI SOSTEGNO AI COMPARTI PRODUTTIVI

Con la circ. 13.8.2025 n. 121, l'INPS ha fornito istruzioni operative e illustrato le novità in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte per mezzo del DL 26.6.2025 n. 92 convertito.

Il provvedimento in esame, tra l'altro, riconosce per tutto il 2025 l'esonero dal pagamento del contributo addizionale per l'accesso all'integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 44 co. 11-*bis* del DLgs. 148/2015, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa. Viene, inoltre, riconosciuto fino al 31.12.2027, e in continuità con ammortizzatori sociali già autorizzati, un ulteriore periodo di CIGS per le aziende appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 unità impiegati sul territorio italiano.

Infine, ulteriori novità riguardano forme di sostegno ai lavoratori in caso di cessazione dell'attività produttiva e di cessione di azienda, nonché il rifinanziamento del trattamento di sostegno disposto dall'art. 1 co. 1 del DLgs. 72/2018 per i lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Infine, si segnala la proroga dell'integrazione salariale in deroga per i lavoratori delle microimprese della filiera produttiva della moda (settori TAC, pelletteria, conciario e accessori moda), per un periodo massimo di 12 settimane, a decorrere dal 1.2.2025 e fino al 31.12.2025, nel limite di spesa previsto per l'anno 2025, con la possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS anche in assenza di difficoltà finanziarie del datore di lavoro.

MINISTERO DEL LAVORO - DECRETO ATTUATIVO INCENTIVI ALL'AUTOIMPIEGO

Con il DM 11.7.2025, sono state definite le modalità attuative dei due incentivi all'autoimprenditorialità denominati "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0.", introdotti rispettivamente dagli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 (DL "Coesione").

Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, comprese quelle che prevedono l'iscrizione a Ordini o collegi professionali.

Possono beneficiare dei finanziamenti in parola i giovani *under 35* inoccupati, inattivi o disoccupati. Gli incentivi consistono in un *voucher* in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività finanziabili, per un importo pari al 100% dell'investimento e in un limite massimo che può variare da un minimo di 30.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.

In alternativa, è possibile beneficiare di un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65% (75% per "Resto al Sud 2.0") mentre per i programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, il contributo arriva fino al 60% (70% per "Resto al Sud 2.0") dell'investimento.

INL - SOGGETTI TITOLATI AL RILASCIO DELL'ASSE.CO.

Con la nota 20.8.2025 n. 306, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto in merito al novero di soggetti autorizzati ad effettuare l'ASSE.CO., ossia l'asseverazione di conformità rilasciata a seguito di determinate verifiche preventive e documentali di regolarità delle ditte in materia di lavoro e legislazione sociale.

Dando riscontro alle sollecitazioni formulate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza del TAR del Lazio 23.5.2025 n. 9974, l'INL ha chiarito che l'ASSE.CO. resta una prerogativa del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro in ragione del protocollo siglato nel 2023 e di alcune

prerogative in materia lavoristica che il legislatore ha inteso affidare in via esclusiva ai soli consulenti del lavoro.

Tra le varie, ci si riferisce alla certificazione dei contratti di lavoro di cui all'art. 76 co. 1 lett. c-ter) del DLgs. 276/2003, alla procedura di dimissioni dei lavoratori di cui all'art. 26 co. 4 del DLgs. 151/2015 nonché all'attività di intermediazione prevista ai sensi dell'art. 6 co. 2 del DLgs. 276/2003.

MINISTERO DEL LAVORO - CASI DI UTILIZZO DEL LAVORO INTERMITTENTE

Con la circ. 27.8.2025 n. 15, il Ministero del Lavoro ha fornito un'ulteriore conferma della perdurante utilizzabilità della tabella allegata al RD 2657/23 ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente.

Infatti l'abrogazione del RD 2657/23 non ha inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, dato che il rinvio operato dal DM 23.10.2004 alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata a tale RD è da considerarsi un rinvio meramente materiale. Tali attività devono quindi ritenersi incorporate, in quanto cristallizzate, nel DM 23.10.2004, il quale deve considerarsi ancora vigente in forza del co. 3 dell'art. 55 del DLgs. 81/2015, secondo cui sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni di tale decreto legislativo trovano applicazione le regolamentazioni vigenti.

INPS - CONSULTAZIONE *ON LINE* ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

Con il messaggio 2.9.2025 n. 2553, l'INPS ha comunicato di aver implementato la procedura on line per consentire agli utenti interessati la consultazione del proprio estratto conto contributivo.

La funzionalità in questione è prevista dai Piani di evoluzione dei servizi (PES) 2024 e consente in modo agevole la consultazione in ordine cronologico dei periodi contributivi con l'indicazione, per ognuno di essi, della Gestione o del Fondo di riferimento.

Oltre a una rinnovata veste grafica, l'implementazione consente ora a un soggetto iscritto a due o più Gestioni, la possibilità di visualizzare un prospetto riepilogativo con l'esposizione cronologica dei periodi accreditati.

Inoltre, nella modalità espositiva in argomento, l'estratto contributivo contiene i dati quantitativi integrati da una serie di elementi rilevanti per il quadro previdenziale del soggetto assicurato. Si tratta, in particolare, di note che descrivono le condizioni e i limiti per l'utilizzo di determinati periodi o che segnalano anomalie nelle informazioni, oppure la presenza di notizie relative a situazioni personali o vicende assicurative in corso di definizione, destinate a modificare il conto individuale (l'autorizzazione ai versamenti volontari, la presenza di una domanda di riscatto della laurea, ecc.).

ISTRUZIONI INPS PER LE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO AI COMPARTI PRODUTTIVI

Con la circ. 121/2025, l'INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni del DL 92/2025 in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito. Con l'occasione vengono altresì illustrate le disposizioni in materia di CIGO e di CISOA previste per fronteggiare le emergenze climatiche.

Con la circ. 13.8.2025 n. 121, l'INPS ha esaminato le disposizioni del DL 26.6.2025 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.8.2025 n. 113, aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito. Si illustrano altresì le disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) previste per fronteggiare le emergenze climatiche.

Disposizioni generali in materia di comparti produttivi

Il DL 92/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26.6.2025 n. 146, introduce misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e si compone di 12 articoli che introducono misure urgenti per la gestione delle crisi industriali, finanziamenti per assicurare la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nuove disposizioni sulla cessione dei contratti nei trasferimenti aziendali, nonché interventi in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito.

Con particolare riguardo alle misure relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito, il decreto prevede:

- l'esonero dal pagamento del contributo addizionale per l'integrazione salariale straordinaria (CIGS) per i datori di lavoro che operano nelle aree di crisi industriale complessa (art. 6);
- l'estensione della CIGS fino al 31.12.2027 per i gruppi di imprese di grandi dimensioni con almeno 1.000 dipendenti sul territorio nazionale (art. 7);
- un ulteriore periodo di CIGS per le imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione dell'azienda, nonché le condizioni di decadenza per i lavoratori sospesi (art. 8);
- l'aumento del limite di spesa per la CIGS ai lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate (art. 9);
- la proroga dell'integrazione salariale in deroga per i lavoratori delle microimprese della filiera produttiva della moda (settori TAC, pelletteria, conciario e accessori moda), per un periodo massimo di 12 settimane, a decorrere dal 1.2.2025 e fino al 31.12.2025, nel limite di spesa previsto per l'anno 2025,

con la possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS anche in assenza di difficoltà finanziarie del datore di lavoro (art. 10).

Misure per le emergenze climatiche

Nella *Gazzetta Ufficiale* 5.8.2025 n. 180 è stata pubblicata la L. 1.8.2025 n. 113, di conversione, con modificazioni, del predetto DL 92/2025.

Tale legge, entrata in vigore il 6.8.2025, ha introdotto all'art. 10-*bis* del DL 92/2025 ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, relativamente ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

CIGO <i>segue</i>	L'art 10-<i>bis</i> co. 1 del DL 92/2025 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni – rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi dell'art. 10 lett. m), n) e o) del DLgs. 148/2015 – per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1.7.2025 al 31.12.2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall'art. 12 del medesimo DLgs. 148/2015. Sul punto, l'INPS ricorda che: • gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO ai sensi dell'art. 10, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) del citato DLgs. 148/2015, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi; • per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non trova applicazione il principio generale, ex art. 1 co. 2 del DLgs. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un'anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione. La norma in commento stabilisce poi che per le richieste di trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale. Infine, l'INPS ricorda che, ai sensi dell'art. 15 co. 2 del DLgs. 148/2015, le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Il pagamento della prestazione può avvenire sia tramite conguaglio contributivo sia tramite pagamento diretto da parte dell'INPS.
CISOA	L'art. 10-<i>bis</i> co. 2 del DL 92/2025 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1.7.2025 e il 31.12.2025, il trattamento di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) ex art. 8 della L. 8.8.72 n. 457, per intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.

	Sul punto, l'INPS evidenzia come la norma introduca, dunque, un importante elemento di novità, consentendo l'accesso alla CISOA anche agli operai agricoli a tempo determinato. Inoltre, sia gli operai agricoli a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato possono accedere alla prestazione di integrazione salariale anche in caso di riduzione oraria dell'attività lavorativa e non solo in caso di sospensione per l'intera giornata. La misura è riconosciuta a prescindere dal raggiungimento del requisito delle 181 giornate lavorative previsto dall'art. 8 della L. 457/72. Inoltre, le predette integrazioni al reddito: • non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno; • sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. Infine, si segnala che in deroga all'art. 14 della L. 457/72, il trattamento è concesso dalla Struttura dell'INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dal medesimo Istituto previdenziale. Da ultimo, l'INPS precisa che, in corrispondenza delle giornate per le quali è autorizzata la CISOA a riduzione ai sensi della norma in esame, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presentano una copertura contributiva mista, ossia: • ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta; • figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.
--	--

IL NUOVO MODELLO OT23 PER L'ANNO 2026

Con la nota 3.7.2025, l'INAIL ha presentato e illustrato il modello OT23 di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2026.

Con la nota 3.7.2025, l'INAIL ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito dell'INAIL del modulo di domanda OT23 per l'anno 2026, finalizzato alla riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, insieme alla relativa guida.

In sintesi, nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2025, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell'anno 2026, ai sensi dell'art. 23 del DM 27.2.2019.

Come specificato dal medesimo Istituto assicuratore nella nota in commento, si è cercato di dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, mantenendo la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno e aggiornandoli con le disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo.

Sezioni del modulo e novità 2026

Il modulo di domanda presenta 71 interventi, articolati nelle seguenti sezioni:

- SEZIONE A, Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
- SEZIONE B, Prevenzione del rischio stradale;
- SEZIONE C, Prevenzione delle malattie professionali;
- SEZIONE D, Formazione, addestramento, informazione;
- SEZIONE E, Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
- SEZIONE F, Gestione delle emergenze e DPI.

Tra le novità, si segnalano alcune piccole modifiche a specifici interventi per meglio definire l'ambito di applicazione, tra questi ci sono gli interventi:

- A-4.1;
- C-2.1;
- C-5.2;
- C-5.3;
- C-5.4;
- E-4.

A seguito dell'entrata in vigore dall'11.10.2024 del DLgs. 135/2024, è stato poi eliminato l'intervento D-4 del modello OT23 2025, riguardante l'erogazione da parte dell'azienda di un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche.

Inoltre, è stata aggiornata anche la documentazione probante, di particolare rilevanza dato che facilita le aziende nel documentare la realizzazione dell'intervento, riducendo l'attività di verifica da parte dell'Istituto e di conseguenza l'eventuale contenzioso amministrativo.

La sede INAIL può in ogni caso richiedere altra documentazione e chiarimenti, se quella trasmessa non risulta sufficiente.

Successive modifiche

Con la nota del 18.7.2025, l'INAIL ha reso noto di aver aggiornato il modello OT23 2026 correggendo due refusi presenti nel modello allegato alla nota del 3.7.2025. In particolare, nella nuova versione del modello OT23 sono stati aggiornati i seguenti interventi:

- Intervento D-3, dove era stato erroneamente riportato il testo delle note e della documentazione probante relative all'intervento D-4 del modello OT23 2025 (sostanze reprotossiche);
- Intervento E-3, dove è stato corretto il testo delle note (che riportava la data 28.2.2025).

Con l'occasione, l'Istituto assicurativo ha ribadito la data entro la quale presentare il modello per l'anno 2026, ovverosia il 2.3.2026 (il 28.2.2026 cade di sabato).

Requisiti

Per quanto concerne i requisiti per la presentazione della domanda di riduzione, sono previste, come lo scorso anno, due tipologie di interventi in ragione dell'efficacia prevenzionale e dell'onerosità di ciascun intervento:

- interventi di tipo "A";
- interventi di tipo "B".

Per inoltrare la domanda, l'azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT (posizione assicurativa territoriale) dell'azienda, tranne gli interventi della sezione E relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e l'intervento F-5 relativo al piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio, che devono essere stati realizzati su tutte le PAT.

Gli interventi contrassegnati dalla lettera P (pluriennale) possono essere riproposti per più anni (2 o 3 anni a seconda dell'intervento, come specificato nel campo "Note"), fermo restando l'obbligo di presentare il modello in ciascuna annualità.

Come accennato, le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione ex art. 23 del DM 27.2.2019.

La riduzione consiste in una percentuale fissa dell'8% nei primi 2 anni dalla data di inizio attività della PAT, ovvero variabile (dal 5% al 28%) in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT dopo il primo biennio di attività della PAT.

Si ricorda, infine, che per il riconoscimento della riduzione il datore di lavoro deve essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi. La verifica è

effettuata tramite il DURC on line e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda.

Il datore di lavoro deve inoltre essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Presentazione della domanda

L'azienda, anche tramite un suo intermediario, è tenuta a presentare la domanda con il servizio on line "Riduzione per prevenzione", entro il 28 febbraio (per il 2026 si tratta del 2.3.2026 in quanto il 28.2.2026 cade di sabato), corredata dalla documentazione probante per ogni intervento, da trasmettere utilizzando l'apposita funzionalità disponibile nel servizio on line.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto verrà comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. Il provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione da applicarsi.

In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l'anno di presentazione della domanda, relativo alla PAT su cui è stato realizzato l'intervento.

I CONTRIBUTI VOLONTARI 2025 PER I LAVORATORI AGRICOLI

Con la circ. 110/2025, l'INPS ha illustrato le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi all'anno 2025 e riguardanti le diverse categorie di lavoratori agricoli, nonché dei contributi integrativi volontari.

Con la circ. 14.7.2025 n. 110, l'INPS ha illustrato le modalità di calcolo dei contributi volontari riguardanti le varie categorie di lavoratori agricoli – autonomi e dipendenti – relativi all'anno 2025, nonché dei contributi integrativi volontari di cui all'art. 4 del DPR 1432/71.

Lavoratori agricoli dipendenti

Con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione entro il 30.12.95 ovvero a partire da tale data, l'aliquota contributiva da applicare a decorrere dal 1.1.2025 è pari al 30,30% (0,11% come aliquota base e 30,19% come quota pensione). L'aliquota risulta quindi incrementata dello 0,20% rispetto a quella del 2024 (30,10%).

Lavoratori agricoli autonomi

Per i lavoratori agricoli autonomi, ossia coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, la circolare in commento riporta, in forma tabellare, le quattro classi di reddito settimanale in base alle quali è previsto il pagamento dei contributi volontari da parte di tali lavoratori, precisando per ciascuna di esse il contributo totale dovuto, il cui importo, ai sensi dell'art. 10 co. 2 della L. 233/90, non può essere inferiore a:

- 67,27 euro settimanali, se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31.12.95;
- 79,65 euro settimanali, se autorizzata successivamente alla suddetta data.

Contributi integrativi volontari

Invece, per i contributi integrativi volontari di cui all'art. 4 del DPR 1432/71 degli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, l'importo, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, il calcolo è effettuato tenendo conto dell'imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale si applica l'aliquota IVS vigente nel settore che, per l'anno 2025, è pari a 30,30%.

Diversamente, per i contributi integrativi volontari dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono utilizzati i salari medi convenzionali definiti dal DM 10.6.2025 e le aliquote contributive degli operai a tempo determinato valide per l'anno 2025.

Istruzioni per coloni e mezzadri inseriti nell'AGO

Infine, la circolare in commento riporta le modalità di calcolo e i contributi volontari dei coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione generale obbligatoria, per i quali il versamento è effettuato con modalità differenti a seconda che il soggetto sia autorizzato prima o dopo il 12.7.97.

In particolare l'INPS precisa che, per i contribuenti autorizzati a partire dal 12.7.97, per le domande con decorrenza collocata nell'anno 2025, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 22,97 euro;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l'aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell'8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all'art. 3 della L. 297/82).

LE DOMANDE DI DECONTRIBUZIONE PER I NEO ISCRITTI ALLE GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCianti

Con il messaggio 2449/2025, l'INPS ha comunicato il rilascio della procedura on line per la domanda di riduzione contributiva a favore di coloro che si iscrivono per la prima volta nell'anno 2025 alle Gestioni artigiani e commercianti.

Con il messaggio 7.8.2025 n. 2449, l'INPS ha comunicato il pronto rilascio del canale *on line* per richiedere la riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale ex art. 1 co. 186 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), destinata ai lavoratori autonomi che si sono iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Operativamente, l'apposita domanda può essere presentata:

- a partire dallo scorso 8.8.2025;
- attraverso il "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)";
- compilando e trasmettendo il modulo "Riduzione 50% ART-COM 2025".

Destinatari

Sono soggetti destinatari dell'agevolazione in parola:

- gli imprenditori individuali;
- i soci di società di persone e di Srl;
- i coadiuvanti e i coadiutori familiari dei titolari.

Sono inoltre ammessi a fruire della disposizione anche gli imprenditori che applicano ai fini fiscali il regime forfetario.

Nel dettaglio, l'agevolazione è riconosciuta in favore dei soggetti che hanno avviato l'attività lavorativa o che sono entrati in società nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31.12.2025.

Si precisa che:

- per i soci di società rileva la data di primo ingresso nella società che dà titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale nel 2025;
- per i coadiutori e coadiuvanti familiari l'attività lavorativa può essere iniziata nel corso del 2025 anche in imprese già attive.

Caratteristiche dell'agevolazione

La riduzione contributiva ammonta al 50% dei contributi dovuti alle predette Gestioni; in assenza di particolari limitazioni, l'INPS conferma che la stessa opera tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d'impresa complessivamente dichiarati.

Tecnicamente, il dimezzamento si applica sulla sola aliquota IVS, mentre restano dovuti in misura piena il contributo di maternità e, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l'aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell'indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell'attività senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Periodo agevolabile

Il periodo soggetto all'agevolazione in questione è pari a 36 mesi e va usufruito:

- senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due Gestioni previdenziali;
- a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell'attività e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale, a condizione che entrambe le condizioni si verifichino nel 2025, i 36 mesi decorrono dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.

Presentazione della domanda

Per quanto riguarda gli aspetti strettamente operativi, con il messaggio in esame si rende noto che già dall'8.8.2025 è possibile presentare la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale:

- accedendo al "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)";
- compilando il modulo "Riduzione 50% ART-COM 2025".

Inoltre, attraverso il medesimo portale i richiedenti possono verificare l'esito dell'istanza.

Per effettuare l'accesso occorre seguire il percorso: "Imprese e Liberi Professionisti", "Esplora Imprese e Liberi Professionisti", sezione "Strumenti", "Vedi tutti", "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", "Utilizza lo strumento", autenticandosi con la propria identità digitale di tipo:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2;
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

In fase di prima applicazione l'accesso è consentito con i profili "cittadino" e "consulente/commercialista" mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili.

Il possesso dei requisiti richiesti, già descritti dall'INPS nella circ. 83/2025, è dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, nel modulo di presentazione della domanda.

Nella stessa, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge, il richiedente deve dichiarare di non avere superato l'importo di aiuti concedibili indicati nel regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13.12.2023, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Si ricorda, infine, che la riduzione contributiva opera in maniera continuativa per 36 mesi e nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell'attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non è necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.

LE NOVITÀ DI LUGLIO E AGOSTO IN PILLOLE

ALIMENTARI (INDUSTRIA - CONFSA/CONFLAVORO)

CCNL 4.7.2025

Rinnovata, per il periodo compreso tra l'1.7.2025 e il 30.6.2028, la disciplina applicabile al personale dipendente delle imprese dell'industria alimentare aderenti a Conflavoro Pmi.

Previsti incrementi retributivi dall'1.7.2025, dall'1.1.2026 e dall'1.1.2027 per il settore alimentare e per i viaggiatori e piazzisti e dall'1.7.2025, dall'1.1.2026, dall'1.4.2027 e dall'1.1.2028 per il settore della panificazione.

Questi gli importi in vigore dallo scorso mese di luglio differenziati per settore e tipologia di attività:

- Alimentazione: liv. Q, 3.379 euro; liv. 1, 3.320 euro; liv. 2, 3.003 euro; liv. 3, 2.565 euro; liv. 4, 2.315 euro; liv. 5, 2.128 euro; liv. 6, 2.003 euro; liv. 7, 1.878 euro; liv. 8, 1.753 euro.
- Panificazione: liv. 1, 2.308 euro; liv. 2, 2.167 euro; liv. 3A, 2.036 euro; liv. 3B, 1.930 euro; liv. 4, 1.707 euro; liv. 5, 1.575 euro; liv. 6, 1.406 euro.
- Viaggiatori e piazzisti: liv. 1, 2.565 euro; liv. 2, 2.128 euro.

Per le altre novità si rinvia al testo integrale dell'Accordo.

CENTRI ELABORAZIONE DATI (UGL - ASSOCED)

CCNL 28.7.2025

Siglato l'Accordo per il rinnovo della disciplina applicabile al personale dipendente dai CED, dalle imprese dell'ICT e delle professioni digitali e dalle società tra professionisti (STP), scaduta il 31.3.2025.

La prima *tranche* di incremento retributivo decorre dal corrente mese di settembre, mentre le successive sono previste a giugno 2026, marzo 2027 e gennaio 2028.

Di seguito i nuovi importi applicabili dall'1.9.2025: Quadri di direzione, 2.969,23 euro; Quadri, 2.698,46 euro; liv. 1, 2.316,80 euro; liv. 2, 2.074,17 euro; liv. 3S, 1.988,66 euro; liv. 3, 1.861,71 euro; liv. 4, 1.732,26 euro; liv. 5, 1.649,30 euro; liv. 6, 1.392,83 euro.

Le Parti hanno altresì previsto, a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra aprile e agosto 2025, l'erogazione, con la retribuzione di settembre, di un'indennità forfetaria *una tantum* pari a 120 euro per i livelli QD, Q, 1 e 2 e a 80 euro per i livelli 3S, 3, 4, 5 e 6. Tali importi, che spettano limitatamente al personale in forza alla data del 28.7.2025, devono essere riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale e nel caso di incompleta anzianità di servizio maturata durante il periodo di riferimento.

Dall'1.9.2025 l'indennità di funzione passa a 287 euro mensili per i Quadri di Direzione e a 250 per gli altri Quadri, con ulteriori incrementi previsti poi dall'1.9.2026 e dall'1.9.2027.

In tema di assistenza sanitaria integrativa da ottobre 2025 aumentata a 234 euro annui la contribuzione al Fondo Easi, ripartita in 17 euro mensili a carico del datore di lavoro e 2,50 euro mensili a carico del lavoratore; mentre la contribuzione all'Ente bilaterale nazionale (EBCE) dal corrente mese di settembre passa a 15 euro dei quali 11 a carico del datore di lavoro e 4 a carico del lavoratore.

Inoltre, dal 2025 è aumentato da 150 a 180 euro annui il valore dei piani e degli strumenti di *flexible benefit* che le aziende devono mettere a disposizione di ciascun dipendente.

Per le altre novità (tra le quali si segnalano anche quelle relative al lavoro a termine) si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

EDILIZIA (ARTIGIANATO E INDUSTRIA)

ACCORDI 4.7.2025 E 15.7.2025

Sottoscritto l'Accordo relativo al contributo contrattuale destinato al Fondo di previdenza complementare Prevedi per i dipendenti delle imprese industriali e delle imprese artigiane operanti nel settore edile. Tale Accordo dà attuazione a quanto previsto nei rispettivi CCNL rinnovati il 21.2.2025 per le imprese industriali e il 20.5.2025 per le imprese artigiane, che avevano definito una specifica normativa sul contributo contrattuale con particolare riferimento alle nuove assunzioni. Le Parti hanno stabilito che per i lavoratori assunti a decorrere da ottobre 2025 (originariamente l'Accordo 4.7.2025 aveva fissato tale decorrenza a luglio 2025), il contributo contrattuale sia dovuto dal datore di lavoro esclusivamente per i rapporti di lavoro di durata superiore a 3 mesi (equiparando al mese intero le frazioni di mese di durata pari o superiore a 15 giorni e non computando affatto le frazioni inferiori). Tale contributo deve essere versato dal datore di lavoro al Fondo Prevedi a decorrere dal quarto mese successivo all'assunzione e deve includere anche l'importo relativo ai primi 3 mesi di lavoro. Per i lavoratori con contratto di lavoro inferiore o pari a 3 mesi, l'Accordo ha previsto un importo da erogarsi al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Le Parti hanno altresì stabilito che sono esclusi dalle disposizioni contenute nell'Accordo i lavoratori che in un precedente rapporto di lavoro abbiano già attivato il versamento tramite il Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale.

Per conoscere i valori da corrispondere mensilmente sia per gli operai che per gli impiegati, si rimanda alle Tabelle A e B allegate al testo dell'Accordo.

Il tema del mese:

LA RETRIBUZIONE CONTRATTUALE DEI DIRIGENTI DEL SETTORE COMMERCIO

Il trattamento economico dei dirigenti del settore commercio è regolato nella Parte Seconda del CCNL Dirigenti Terziario stipulato in data 31.7.2013.

Il Contratto Collettivo nazionale di lavoro per i Dirigenti del Terziario, stipulato in data 31.7.2013, individua nella Parte Seconda (artt. da 4 a 10) la retribuzione contrattuale per la predetta categoria di lavoratori.

Elementi della retribuzione

Secondo quanto indicato all'art. 4 del CCNL in commento, la retribuzione dei dirigenti è costituita dalle seguenti voci:

- minimo contrattuale mensile;
- eventuali scatti di anzianità (non più previsti dal 1.7.2004);
- eventuale elemento di maggiorazione di cui all'Allegato L del CCNL;
- eventuale aumento retributivo ex art. 6 del CCNL;
- eventuali altri importi attribuiti "ad personam".

In ogni caso, la norma stabilisce che la retribuzione globale del dirigente non potrà essere inferiore alla retribuzione del quadro o dell'impiegato meglio retribuito appartenente alla stessa azienda.

Restano comunque escluse da qualsiasi confronto o rapporto le retribuzioni dei produttori e dei viaggiatori, nonché del personale di alta o particolare specializzazione. Si precisa infine, come l'art. 7 del CCNL in esame preveda che a decorrere dal 1.7.2009, i redditi derivanti da Piani di "Stock option" non rilevino ai fini del calcolo del TFR, degli istituti contrattuali diretti o indiretti e del calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Minimo contrattuale mensile

Ai sensi del successivo art. 5, per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1.12.2023, il minimo contrattuale mensile (retribuzione nazionale conglobata mensile) è fissato in:

- 4.040,00 euro a decorrere dal 1.12.2023;
- 4.190,00 euro a decorrere dal 1.7.2024;
- 4.340,00 euro a decorrere dal 1.7.2025.

Si precisa che per i dirigenti:

- nominati o assunti a decorrere dal 1.12.2023, la retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva dell'ex indennità di contingenza;

- in forza alla data del 30.11.2023 l'incremento del minimo contrattuale mensile può avvenire attraverso la corresponsione degli aumenti retributivi art. 6 del CCNL in commento, con le modalità ivi previste.

Tali aumenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza da somme concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali concessi successivamente al 31.12.2019.

Minimo contrattuale mensile

L'art. 6 del CCNL Dirigenti Terziario stabilisce che per i dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro:

- 150,00 mensili dal 1.12.2023
- 150,00 mensili dal 1.7.2024
- 150,00 mensili dal 1.7.2025

Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da somme concesse dalle aziende, in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al 31.12.2019.

Tredicesima e quattordicesima

L'art. 8 stabilisce che nei mesi di dicembre e di giugno di ogni anno, verrà corrisposto un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei 12 mesi precedenti l'erogazione di ciascuna delle due mensilità supplementari, il dirigente avrà diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio.

A tal fine si considera mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.

Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, il calcolo delle mensilità supplementari sarà effettuato, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei 12 mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio.

Retribuzione variabile

L'art. 10 riconosce la possibilità di stipulare accordi collettivi o individuali (tra azienda e dirigente) che determinino i criteri di quantificazione delle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità, e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI SETTEMBRE 2025

CENTRI ELABORAZIONE DATI (UGL - ASSOCED)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.9.2025

Decorrono dall'1.9.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 28.7.2025; di seguito ne riportiamo i valori: QD, 2.969,23 euro; Q, 2.698,46 euro; liv. 1, 2.316,80 euro; liv. 2, 2.074,17 euro; liv. 3S, 1.988,66 euro; liv. 3, 1.861,71 euro; liv. 4, 1.732,26 euro; liv. 5, 1.649,30 euro; liv. 6, 1.392,83 euro.

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.9.2025

Con la retribuzione del mese di settembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori l'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 28.7.2025, negli importi di seguito riportati: 120 euro per i livelli QD, Q, 1 e 2 e 80 euro per i livelli 3S, 3, 4, 5 e 6.

WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.9.2025

Entro il mese di settembre le aziende sono tenute a mettere a disposizione di tutti i lavoratori dipendenti in forza all'1.1.2025 o assunti entro il 31.8.2025 un importo pari a 180 euro a titolo di *welfare* contrattuale.

INDENNITÀ DI FUNZIONE SCADENZA DELL'1.9.2025

A decorrere dall'1.9.2025 la misura dell'indennità di funzione viene aumentata a 287 euro per i Quadri di Direzione e a 250 euro per gli altri Quadri.

INDENNITÀ DI MENSA SCADENZA DELL'1.9.2025

A decorrere dall'1.9.2025 la misura del buono pasto passa da 6 a 8 euro.

ASSISTENZA SANITARIA SCADENZA DELL'1.9.2025

A decorrere dall'1.9.2025 la quota di finanziamento al Fondo Easi (assistenza sanitaria) sale a 234 euro annui. Tale importo è distribuito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di 17 euro e di 2,50 euro mensili.

ENTI BILATERALI SCADENZA DELL'1.9.2025

Con decorrenza 1.9.2025 la quota per il finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale (EBCE) è pari a 15 euro mensili per ciascun lavoratore, così distribuiti: 11 euro a carico del datore di lavoro e 4 euro a carico del lavoratore.

COOPERATIVE SOCIALI

**ELEMENTO TEMPORANEO AGGIUNTIVO (ETDR)
SCADENZA DELL'1.9.2025**

Con decorrenza 1.9.2025 il valore spettante agli educatori dei servizi educativi per l'infanzia e agli educatori professionali socio pedagogici inquadrati al livello D1 a titolo di elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione (ETDR) è incrementato di 41 euro mensili.

PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA (CONFCOMMERCIO)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.9.2025**

Decorrono dall'1.9.2025, limitatamente alle imprese della ristorazione collettiva, i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del 26.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- *Pubblici esercizi:*
liv. QA, 1.854,49 euro; liv. QB, 1.674,63 euro; liv. 1, 1.517,16 euro; liv. 2, 1.337,33 euro; liv. 3, 1.228,88 euro; liv. 4, 1.127,75 euro; liv. 5, 1.021,49 euro; liv. 6S, 960,13 euro; liv. 6, 937,80 euro; liv. 7, 841,89 euro;
- *Pubblici esercizi minori:*
liv. QA, 1.848,81 euro; liv. QB, 1.669,47 euro; liv. 1, 1.512,00 euro; liv. 2, 1.332,94 euro; liv. 3, 1.225,01 euro; liv. 4, 1.124,39 euro; liv. 5, 1.018,39 euro; liv. 6S, 957,29 euro; liv. 6, 934,96 euro; liv. 7, 839,31 euro.

Si segnala che per la generalità delle imprese i sopracitati importi sono validi già dall'1.6.2025.

SCUOLE MATERNE PRIVATE

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.9.2025**

Decorrono dall'1.9.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 28.5.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 1.865,46 euro; liv. 7, 1.824,19 euro; liv. 6, 1.659,55 euro; liv. 5, 1.639,76 euro; liv. 4, 1.555,07 euro; liv. 3, 1.506,86 euro; liv. 2, 1.504,68 euro; liv. 1, 1.447,95 euro.

**SALARIO DI ANZIANITÀ
SCADENZA DELL'1.9.2025**

Dall'1.9.2025 il salario di anzianità passa a 20 euro per i lavoratori dei livelli 8,7,6 e 5 e a 15 euro per i lavoratori dei livelli 4,3,2 e 1.

TURISMO (CONFINDUSTRIA)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.9.2025**

A decorrere dall'1.9.2025 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori.

- *Agenzie di viaggi:*
liv. A1, 2.358,53 euro; liv. A2, 2.184,04 euro; liv. B1, 2.035,31 euro; liv. B2, 1.860,80 euro; liv. C1, 1.755,32 euro; liv. C2, 1.656,59 euro; liv. C3, 1.554,09 euro; liv. D1, 1.494,58 euro; liv. D2, 1.381,20 euro.
- *Agenzie di viaggi minori:*

liv. A1, 2.358,21 euro; liv. A2, 2.183,72 euro; liv. B1, 2.017,94 euro; liv. B2, 1.844,50 euro;
liv. C1, 1.740,59 euro; liv. C2, 1.642,91 euro; liv. C3, 1.541,46 euro; liv. D1, 1.482,22
euro; liv. D2, 1.370,15 euro.

MODALITÀ ATTUATIVE PER GLI INCENTIVI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ DEL DL "COESIONE"

Con il DM 11.7.2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193/2025, sono stati definiti le modalità attuative dei due incentivi all'autoimprenditorialità introdotti dal DL "Coesione" e denominati "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0".

Con il DM 11.7.2025, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 21.8.2025 n. 193, sono stati definiti i criteri e le modalità attuative dei due incentivi all'autoimprenditorialità denominati "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0.", introdotti rispettivamente dagli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 (DL "Coesione").

Ambito di applicazione

In termini generali, le due misure si distinguono per lo più per una diversa destinazione geografica e per i maggiori importi previsti per le Regioni del Mezzogiorno.

Nel dettaglio:

- l'incentivo "Autoimpiego Centro-Nord Italia" può essere richiesto dalle imprese le cui sedi operative sono ubicate nelle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche;
- l'incentivo "Resto al Sud 2.0." può essere richiesto dalle imprese le cui sedi operative sono ubicate nelle regioni in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Soggetti destinatari

Risultano soggetti destinatari i giovani *under 35* che, alternativamente:

- risultano inoccupati, inattivi o disoccupati, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 (PNGDL);
- disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

Iniziative economiche finanziabili

Secondo quanto indicato all'art. 6 del decreto in commento, in entrambi i casi, gli incentivi riguardano le iniziative economiche per l'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali.

Tecnicamente, sono ammissibili le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data.

Nel dettaglio, le iniziative economiche devono essere finalizzate all'avvio di attività:

- di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
- di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese;
- di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese, nelle forme giuridiche:
 - società in nome collettivo;
 - società in accomandita semplice;
 - società a responsabilità limitata;
 - società cooperativa;
- libero-professionali, anche nella forma di società tra professionisti.

Caratteristiche e importi

Gli incentivi consistono in un voucher in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività finanziabili.

L'importo per un importo è pari al 100% dell'investimento da realizzare e nel limite massimo di:

- 30.000 euro, per le iniziative previste dall'Autoimpiego Centro-Nord Italia (se le sedi operative sono ubicate nelle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche);
- 40.000 euro nel caso di "Resto al Sud 2.0" (se le sedi operative sono presenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro, che sale a 50.000 euro per i beneficiari di "Resto al Sud 2.0".

In alternativa, è possibile beneficiare di un aiuto – sempre in regime *de minimis* – per programmi di spesa di valore:

- non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65% (75% per "Resto al Sud 2.0") dell'investimento per l'avvio delle attività finanziabili;
- oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60% (70% per "Resto al Sud 2.0") dell'investimento per l'avvio delle attività finanziabili.

Per completezza, si ricorda che ai sensi dell'art. 18 co. 7 del DL 60/2024 i maggiori importi previsti per "Resto al Sud 2.0" sono riconosciuti anche per le iniziative economiche con sedi operative ubicate nei territori delle Regioni dell'Italia Centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Spese ammissibili

Nell'ambito dei programmi di investimento sono ammissibili al finanziamento le seguenti spese, purché strettamente connesse e funzionali alle esigenze produttive e gestionali dell'iniziativa economica da avviare:

- opere edili relative ad interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, nel limite del 50% del programma di investimento ammesso alle agevolazioni;
- macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d'uso *software*, la progettazione e sviluppo di *software* applicativi, di piattaforme digitali e di app;
- immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali *web* a scopo promozionale e del *visual* o *digital brand*, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni;
- consulenze tecnico-specialistiche finalizzate, in presenza dei requisiti di cui al co. 2 del presente articolo:
 - alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto;
 - alla progettazione, sviluppo, realizzazione e *testing* di prototipi, modelli, stampi e matrici;
 - alle certificazioni ambientali e/o energetiche.

Le suddette consulenze tecnico-specialistiche, devono essere prestate da ETS e sono ammissibili nel limite del 30% dell'importo complessivo del programma di investimento.

Sono comunque escluse dal contributo le spese relative a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione e a consulenze legali, fiscali e tributarie.

Infine, si precisa che le spese in parola devono essere effettuate e pagate entro 16 mesi prorogabili una sola volta fino ad un massimo di 20 mesi dalla data del provvedimento di concessione.

Cumulabilità

I contributi in argomento non sono cumulabili con i crediti di imposta e con nessun'altra agevolazione, nazionale, regionale od europea, fatta eccezione per la garanzia del Fondo di garanzia ex art. 2 co. 100 lett. a) della L. 23.12.96 n. 662.

Se invece i contributi sono destinati ai disoccupati GOL beneficiari NASpl, tali soggetti possono cumulare i medesimi contributi esclusivamente nel caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione, al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire alle iniziative finanziate.

Le iniziative dirette ai beneficiari del "Supporto per la formazione e il lavoro" di cui all'art. 12 del DL 4.5.2023 n. 48, sono compatibili con l'indennità da essi percepita.

Istruzioni operative

Operativamente, il DM 11.7.2025 prevede poi che le domande di agevolazione – debitamente corredate dalla descrizione dell'iniziativa da avviare – dovranno essere:

- compilate esclusivamente *on line*, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia, previa l'identificazione del compilatore tramite SPID, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS);
- firmate digitalmente ai sensi del DLgs. 7.3.2005 n. 82, dal titolare, in caso di attività esercitate in forma individuale, ovvero dal rappresentante legale nel caso di società.

Con un decreto di prossima emanazione, il Ministero del Lavoro fornirà ulteriori disposizioni integrative, che riguarderanno:

- la data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione;
- il termine ultimo per la presentazione delle richieste di erogazione a saldo;
- gli schemi di domanda di accesso alle agevolazioni e di richiesta di erogazione;
- la documentazione da allegare agli schemi di domanda.

Si considerano inammissibili e non sono esaminabili le domande di agevolazione non leggibili, incomplete o comunque non conformi alle previsioni legge.

Inoltre, non saranno ammesse integrazioni successive alla presentazione della domanda.

Controlli e revoche

Secondo quanto indicato all'art. 32 del DM 11.7.2025, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione e in qualunque fase del procedimento amministrativo, Invitalia e il Ministero del Lavoro possono effettuare, anche a campione, verifiche e controlli, sia documentali che presso la sede dell'iniziativa economica destinataria del contributo.

Invitalia può disporre la revoca totale o parziale del contributo concesso qualora:

- sia verificata l'assenza di uno o più requisiti dei soggetti beneficiari o delle iniziative agevolate, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare;
- l'iniziativa economica:
 - non sostenga le spese entro il termine prescritto dal provvedimento di concessione;
 - trasferisca fuori dei territori di applicazione dei contributi, ovvero alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto degli incentivi, prima che siano decorsi 3 anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;

- cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione l'attività prima che siano trascorsi 3 anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;
- si trovi in una condizione di liquidazione giudiziale, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie prima che siano decorsi 3 anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;
- non consenta i controlli di Invitalia o del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sull'attività agevolata.

Infine, si precisa che in caso di revoca;

- totale i soggetti agevolati non hanno diritto a ricevere le quote di contributo non ancora erogate ed è tenuta alla restituzione dei contributi eventualmente già ricevuti;
- parziale, Invitalia procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti, disponendo il recupero degli eventuali maggiori importi erogati.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studiodotcom